



**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI**

Avviso pubblico

Elezione di n. 4 componenti il Collegio regionale per le Garanzie Statutarie ai sensi della L.R. 11 dicembre 2007, n. 42 : *Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le Garanzie Statutarie* .

(Allegato alla determinazione dirigenziale n. 76 del 29 ottobre 2015)

**Art. 1
Finalità**

1. Il presente Avviso pubblico disciplina il termine e le modalità per la presentazione delle candidature:
 - per l'elezione di tre componenti il Collegio regionale per le Garanzie Statutarie ai sensi della L.R. 11 dicembre 2007, n. 42 : "*Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie*" (di seguito Collegio),
 - per l'indicazione da parte del Consiglio delle Autonomie Locali (di seguito CAL) di uno dei cinque esperti che compongono il Collegio.

**Art. 2
Composizione**

1. Il Collegio è organo di consulenza della Regione ed è composto da cinque esperti, di cui uno è indicato dal CAL, eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei componenti.
2. I componenti del Collegio durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.
3. In caso di cessazione dell'incarico del componente del Collegio prima della scadenza del mandato, il suo successore rimane in carica cinque anni.

**Art. 3
Requisiti e cause di incompatibilità**

1. I componenti del Collegio sono scelti tra:
 - a) magistrati a riposo della giurisdizione ordinaria, amministrativa o contabile;
 - b) professori universitari ordinari in materie giuridiche;
 - c) avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
 - d) esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione, con quindici anni di esperienza lavorativa.
2. L'Ufficio di componente il Collegio, è incompatibile con l'espletamento di attività professionali, imprenditoriali, commerciali o di pubblica funzione che possano



determinare situazioni di conflitto di interessi con la Regione.

3. L'Ufficio di componente il Collegio è altresì incompatibile con qualsiasi candidatura presentata alle assemblee elettive nei cinque anni precedenti.
4. Il soggetto che versi nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 2 è tenuto a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di 5 giorni dalla prima seduta di insediamento del Collegio o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.
5. Non possono essere eletti a componenti il Collegio coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo" conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", come di seguito riportate:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 4

Trattamento economico

1. Ai componenti il Collegio è corrisposto un gettone di presenza pari a € 250,00 ed il rimborso delle spese di viaggio, debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in



base alla minore distanza rispetto al luogo di riunione del Collegio, per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso.

Art. 5

Termine e modalità per la presentazione della candidatura

1. La candidatura per l'elezione a componente il Collegio, redatta secondo il modello allegato A), deve essere trasmessa, pena l'esclusione, entro e non oltre il **termine perentorio di 20 giorni** dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica:
 - a) a mezzo di lettera raccomandata a/r al Presidente del Consiglio regionale, Via M. Jacobucci, n. 4 - 67100 L'Aquila;
 - b) **o a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.crabruzzo.it**, rispettando le seguenti regole:
 - le caselle di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non sono abilitate alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata;
 - l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni, invio rendicontazione, ecc..) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale;
 - nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente;
 - ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, xml. Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione del messaggio di PEC, non potranno essere protocollati né smistati alle competenti strutture destinatarie
2. Ai fini dell'osservanza del termine di cui al comma 1, fa fede la data del timbro postale di spedizione, o la data dell'invio a mezzo posta elettronica certificata.
3. Sulla busta contenente la domanda, ovvero all'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, va apposta la dicitura: : "**Candidatura per l'elezione a Componente il Collegio regionale per le garanzie statutarie**".

Art. 6

Documentazione a corredo della domanda

1. La candidatura per l'elezione a Componente il Collegio deve essere corredata, a **pena di esclusione**, dei seguenti documenti:
 - **curriculum vitae**, in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, comprovante il possesso dei requisiti di capacità, competenza, esperienza e professionalità correlati all'incarico da ricoprire;
 - **dichiarazione sostitutiva** redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 recante "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*", secondo il modello **Allegato B)**, corredato di **copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'interessato in corso di validità**, attestante il possesso dei requisiti per l'elezione e l'assenza delle cause di esclusione e incompatibilità di cui all'articolo 3 del presente Avviso; ove eventualmente sussistenti cause di incompatibilità l'impegno a rimuoverle nei termini previsti.



2. Le domande, regolarmente pervenute e corredate della prescritta documentazione, sono esaminate dal Servizio Affari Istituzionali ed Europei e trasmesse ai Capigruppo consiliari ed al Servizio Affari Assembleari e Commissioni ai fini dell'elezione.

Art. 7

Trattamento dati e trasparenza

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 e 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese, nonché, nel caso di elezione, per l'assolvimento dei fini istituzionali connessi allo svolgimento dell'incarico per il quale si presenta la candidatura.
2. Gli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" dei dati personali, se pertinenti, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi, attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.
3. Ai sensi dell'art. 37 bis della L.R. 10.8.2010 n. 40 "Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari" il Consiglio regionale pubblica per chi è titolare di una carica conferita dal Consiglio, i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento alla dichiarazione annuale dei redditi propria, del coniuge e dei figli conviventi se gli stessi vi consentono, l'elenco dei beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie
4. Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Isabella Fabi, Responsabile dell'Ufficio Affari Istituzionali del Consiglio regionale: tel. 0862/644840, mail - isabella.fabi@crabruzzo.it